

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

ASSICURATO:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE:

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

ELEMENTI VARIABILI:

Dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio stesso alla fine di ciascuna annualità.

FRANCHIGIA:

La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO:

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, violando la recinzione e le chiusure, qualora previste nelle condizioni di polizza.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MACCHINARIO:

L'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuale impianto di videosorveglianza e di allarme).

POLIZZA:

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO:

La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ADEGUATA RECINZIONE:

Recinzione saldamente ancorata al terreno dotata di ingresso chiuso a chiave, atta a presidiare l'impianto.

SCOPERTO:

La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

ITAS Mutua che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

ALLAGAMENTO:

Bagnamento dovuto a rottura di impianti idrici, condutture di fluidi, brecce nel tetto e/o nelle pareti.

EVENTI ATMOSFERICI:

Fenomeno provocato dal vento e quanto da esso trasportato, pioggia, uragano, tromba d'aria, bufera quando la violenza di detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.

Convenzionalmente non si considera evento atmosferico la grandine, la neve e l'inondazione, l'alluvione, l'allagamento.

EVENTI SOCIOPOLITICI:

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi, escluso terrorismo e furto.

GRANDINE:

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

INONDAZIONE, ALLUVIONE:

Fenomeno di esondazione dovuto ad eventi eccezionali non rientranti nella normalità.

SOVRACCARICO NEVE:

Fenomeno di accumulo provocato da precipitazioni nevose, da valanghe e/o slavine.

TERREMOTO:

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a causa endogena.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TERRORISMO:

Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

SEZIONE I – DANNI DIRETTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni e collaudato) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art. 2 - Esclusioni e dall'art. 3 - Detrazioni e delimitazioni di garanzia. Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. **In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.**

Si precisa che, **per un periodo massimo di 120 giorni, la garanzia si intende valere anche per gli impianti installati, ma non ancora collaudati e/o allacciati alla rete del Gestore, ad esclusione degli impianti per i quali sia prestata una garanzia CAR e/o EAR.**

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì, sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo sottoindicati, le spese necessariamente sostenute per:

- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – il macchinario assicurato non colpito dal sinistro o parzialmente danneggiato a seguito dello stesso.

Relativamente alle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2):

non è operante il disposto di cui all'art. 8 – Assicurazione Parziale e le stesse saranno rimborsate fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 150.000,00 euro ed entro i limiti indicati all'art. 14- Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo, fermo restando il disposto dell'art. 7 delle Condizioni Generali di assicurazione (limite massimo di indennizzo).

Art. 2 – Esclusioni

a) Beni esclusi:

- 1) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- 2) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- 3) pannelli "stand alone" utilizzati ad esempio per l'alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale.

b) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- 1) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) eruzione vulcanica, terremoto, maremoto, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 4) dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- 6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario", inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate, nonché confische o requisizioni in genere;
- 7) qualsiasi tipo di danno indiretto;

- 8) difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- 9) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- 10) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario";
- 11) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- 12) mancata e/o anormale manutenzione;
- 13) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- 14) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- 15) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- 16) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario";
- 17) difetti di rendimento;
- 18) cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- 19) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- 20) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM ed altri supporti informatici;
- 21) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- 22) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- 23) impiego di esplosivi in genere;
- 24) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- 25) umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, siccità, batteri, muffa, animali e vegetali in genere, contaminazione;
- 26) dovuti a sovraccarico di neve, qualora i moduli e gli impianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Art. 3 – Detrazioni e delimitazioni di garanzia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro, previa detrazione degli importi specificatamente stabiliti all'art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Art. 4 - Condizioni Aggiuntive valide solo se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio

4.1) - Garanzia "Fenomeno Elettrico/Guasti"

A parziale deroga dell'art. 2 b) punti 10) e 13) – Esclusioni, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Fenomeno Elettrico ed Elettronico" e "Guasto alle Macchine" al macchinario assicurato, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Sono esclusi i danni:

- ad ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate.

Sono altresì esclusi:

i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;

- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.**

Per quanto concerne i danni "seriali" (intendendosi per tali una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più anni) derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

1° sinistro: 100% dell'indennizzo

2° sinistro: 75% dell'indennizzo

3° sinistro: 50% dell'indennizzo

4° sinistro: 30% dell'indennizzo

dal 5° sinistro: no indennizzo

Qualora il sinistro non coinvolga l'impianto fotovoltaico, ma esclusivamente gli impianti di allarme e di videosorveglianza, **lo scoperto previsto all'art. 14 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo - si intende elevato dal 5% al 20%.**

4.2) – Furto – a "Primo Rischio"

La Società, a parziale deroga dell'art. 2 b) 1 – Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto del macchinario assicurato, esclusi i cavi elettrici.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni:

- **che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;**
- **che gli edifici sui quali sono installati gli impianti non siano abbandonati.**

Le installazioni a meno di 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dovranno essere provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati, avere la testa spaccata o essere resi comunque inutilizzabili;
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il "riconoscimento" dell'inverter;
- sistema antifurto a fibra ottica;
- sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

In ogni caso:

- impianti a terra

- impianti installati ad altezza inferiore ai 3 metri con potenza superiore ai 5,00 Kwp dovranno essere provvisti di apposita recinzione e, per impianti superiori a 50,00 kwp, di un sistema di allarme e di videosorveglianza e/o telecontrollo che prevedano il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che intervenga entro un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Qualora il furto sia commesso utilizzando, per l'asportazione del macchinario assicurato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% anziché del 10% come previsto all'Art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.2 bis) Furto di cavi elettrici

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 4.2) Furto, la Società indennizza anche il furto di cavi elettrici fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la garanzia Furto, con

applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo indicato all'art. 14- Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo, per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Il valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuto stimando il costo di rimpiazzo delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 6 - Assicurazione "valore a nuovo"

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2. Agli effetti dell'art. 8 - "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, **eccetto che per gli inverter con più di cinque anni dall'entrata in funzione dell'impianto per i quali il calcolo dell'indennizzo sarà fatto secondo il valore allo stato d'uso.**

5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinario in stato di attività non assicurato nella forma a "primo rischio".

7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 7 - Macchinario in Leasing

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;

b. per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Art. 8 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente

assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

SEZIONE II – DANNI INDIRETTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art. 9 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
 - il macchinario sia collegato alla rete;
 - il macchinario sia dotato di almeno un sistema di controllo che consenta di rilevare e registrare l'interruzione o la diminuzione della produzione di energia elettrica;
- salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 10 – Esclusioni e 11 – Delimitazioni di garanzia.

A parziale deroga dell'art. 2- Esclusioni lettera b) punto 9 della Sezione I – DANNI DIRETTI, sono indennizzabili i danni indiretti anche in caso di non indennizzabilità del danno diretto perché già coperto per legge o per contratto dal fornitore, costruttore o manutentore, limitatamente ai seguenti casi:

- Danno diretto causato da incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- Danno diretto causato da fenomeno elettrico, quando l'unica causa di non indennizzabilità dello stesso sia la copertura da parte del costruttore, fornitore o manutentore.

Art. 10 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite di profitto conseguenti a prolungamento dell'inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

La Società non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

In nessun caso la presente sezione sarà operante per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete del Gestore.

Art. 11 - Delimitazioni di garanzia

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di **120 (centoventi) giorni** al netto della franchigia riportata all'art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

La decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro.

Art. 12 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c) si determina la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/g);
tale valore viene moltiplicato per la somma di c1 e c2 come sottodefiniti (in Euro/kWh):
- c1) il prezzo di vendita al kWh alle ore 24 della data di accadimento del sinistro;
- c2) il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al Conto Energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al prodotto così ottenuto, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, fermi la franchigia ed il limite previsti all'art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Nel caso in cui sussista autoconsumo, la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell'impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/g), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
 - nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'impianto: le due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante, oppure
 - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/g) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il Gestore di Rete per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al Gestore di Rete per la quota parte della produzione destinata all'autoconsumo.

L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, fermi la franchigia ed il limite previsti all'art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Si precisa che per la determinazione del limite massimo dell'indennizzo per la garanzia danni indiretti verranno applicati gli stessi limiti, espressi in cifra fissa o in percentuale, indicati alle collegate garanzie della Sezione I – Danni Diretti.

Art. 13 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

NORMA VALIDA PER LE SEZIONI I E II

Art. 14 a seconda del valore dell'impianto (vedere tabelle)

* Qualora il limite di indennizzo sia espresso in percentuale, tale percentuale si intende riferita alla somma assicurata.

SEZIONE III – RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 15 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il massimale stabilito in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e gestione del macchinario assicurato alla Sezione I – Danni Diretti.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione si intende prestata entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
3. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
4. derivanti da attività diverse dalla proprietà e gestione del macchinario assicurato o da Responsabilità Civile professionale;
5. da furto;
6. derivanti da incendio di cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
7. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
8. sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad un sinistro al macchinario assicurato alla Sezione I – Danni Diretti e indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata entro il limite di Euro 500.000,00. I danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, saranno risarciti entro il limite sopra indicato e fino alla concorrenza di Euro 50.000,00.

Non sono comunque considerati terzi:

- I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle Norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Norme di legge.

Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose oggetto dell'assicurazione e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando, escluso per l'assicurazione "primo rischio", il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 e 6 delle Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 C.C. e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.

Art. 18 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione e relativamente ai sinistri di cui alle Sezioni I e II, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso. L'obbligazione della Società verrà in essere semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 500.000,00.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 19 – Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento purché l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 20 – Coassicurazione

L'assicurazione è ripartita per quote tra ITAS MUTUA e VHV Allgemeine AG nella misura indicata nella tabella sottostante. ITAS MUTUA e VHV Allgemeine AG risponderanno limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale nella misura indicata.

VHV Allgemeine AG è un'impresa di assicurazione avente sede in HANNOVER (Germania) - VHV Platz 1, abilitata ad operare nel mercato italiano ai sensi della normativa tedesca e di quella italiana.

ITAS MUTUA dichiara di aver ricevuto mandato da VHV Allgemeine AG a firmare il presente contratto di assicurazione anche in suo nome e per suo conto.

Pertanto, la firma apposta da ITAS MUTUA sul presente atto e su ogni atto relativo all'esecuzione del contratto di assicurazione (gestione del contratto, istruzione dei sinistri, quantificazione dei danni indennizzabili, incarico ad esperti, liquidazione) lo rende valido ad ogni effetto anche per le quote di VHV Allgemeine AG.

Ogni comunicazione fatta a e da ITAS MUTUA, anche per il tramite dell'intermediario incaricato, s'intenderà anche come fatta a e da VHV Allgemeine AG.

L'incasso dei premi di polizza sarà effettuato da ITAS MUTUA, direttamente o tramite l'intermediario incaricato.

Rimane inteso che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota ad essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le quote di indennizzo e di rimborso del premio di competenza di VHV Allgemeine AG saranno versate tramite ITAS MUTUA.

Compagnia	Quota di partecipazione %
Itas Mutua	
VHV	

Totale pagine:

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

Sezione Danni Diretti

Art. 1 - Decadenza dal diritto all'indennizzo per pannelli non certificati

Art. 4.2 - Decadenza dal diritto all'indennizzo se non previsti i sistemi di protezione e prevenzione richiesti

Sezione Danni Indiretti

Art. 12 - Procedura per la determinazione del danno

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 e 15 Perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti o di comportamenti fraudolenti

Art. 8 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro

Art. 9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori

Art. 10 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta data 60 gg. prima della scadenza

Art. 16 - Mandato dei Periti

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo, contenente la nota Informativa, comprensiva di glossario, e le Condizioni di Assicurazione, a norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

IL CONTRAENTE
